



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-63

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Luglio il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di direttore di Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLE UNITA' IMMOBILIARI CIV. 45 e 47 DI VIA AURELIA IN GENOVA". AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. (C.U.P. B37H16000240004 – C.I.G. _Z6E2462877)

Adottata il 19/07/2018
Esecutiva dal 25/07/2018

19/07/2018	PINASCO STEFANO
24/07/2018	PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-63

OGGETTO “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CIV. 45 e 47 DI VIA AURELIA IN GENOVA”. AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. (C.U.P. B37H16000240004 – C.I.G. _Z6E2462877)

IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Comune di Genova è stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Genova a seguito del ricorso per reintegrazione e manutenzione nel possesso e/o danno temuto (giudizi cautelari urgenti) proposto dai proprietari di uno (civ. 45) degli immobili ubicati sulla Via Aurelia, al di sopra della scogliera di Capolungo, danneggiato dal fenomeno franoso che ha interessato tale scogliera nel gennaio del 2014, e che ha comportato l’emanazione da parte del Comune di dichiarazione di inagibilità e ordinanza di sgombero oltre che del civico 45 – ricorrente – di altri quattro civici nn. 39, 41, 43 e 47;
- che detta Ordinanza, assunta in data 26.1.2014, è tuttora vigente;
- che in tale giudizio sono stati convenuti, oltre al Comune di Genova, l’Agenzia del Demanio, la Regione Liguria, la Città Metropolitana, nonché gli altri proprietari degli immobili parimenti ubicati al vertice della scogliera franata;
- che i ricorrenti avevano richiesto con tale azione giudiziale:
 - di far cessare la turbativa del possesso, previa adozione delle misure e cautelari idonee a eliminare il pericolo di ulteriore aggravamento dei danni subiti dall’immobile e previa rimessa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei soggetti pubblici evocati in giudizio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
 - di condannare detti soggetti pubblici, secondo le rispettive responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti e subendi;
 - in subordine, per l’ipotesi in cui l’evento franoso fosse risultato in corso di causa ascrivibile in tutto o in parte alla responsabilità degli altri privati proprietari delle unità abitative ubicate sulla

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Via Aurelia, che le medesime pronunce di cui sopra fossero estese anche a tali soggetti privati, secondo le rispettive responsabilità;

- che il Comune di Genova si è tempestivamente costituito in giudizio contestando puntualmente tutte le domande avversarie, sia per insussistenza dei presupposti giuridici dell'azione, sia eccependo la sostanziale estraneità del Comune ai fatti di causa, in quanto il Comune esercita unicamente funzioni di carattere tecnico-amministrativo inerenti la gestione delle concessioni demaniali marittime rilasciate a terzi per l'utilizzo di limitate porzioni della parte inferiore della scogliera, e funzioni di Polizia Amministrativa su tali aree, ha compiti di ripascimento delle spiagge ma non attribuzioni di carattere manutentivo delle scogliere di proprietà del demanio statale ovvero di aree e terreni di proprietà di terzi;

- che il Giudice ha successivamente disposto che le udienze della causa in questione fossero rinviate in attesa del deposito della relazione peritale che si stava svolgendo in altro giudizio, per accertamento tecnico preventivo, proposto dalla proprietaria dell'immobile civ n. 47 di via Aurelia, parimenti sgomberata e danneggiata dal fenomeno franoso;

- che, depositata tale relazione peritale, essa è stata acquisita nella causa di cui si tratta, e ha costituito, nella sostanza, il fondamento della decisione del Tribunale di Genova assunta con ordinanza 346 del 10.11.2015;

- che, alla luce di quanto stabilito dai Consulenti d'ufficio in tale perizia (contestato comunque dai periti di parte e dai difensori del Comune), il Giudice ha infatti ritenuto che sussistesse responsabilità del Comune, in solido con la Regione, rispetto alla frana, e ha conseguentemente condannato entrambi gli enti all'esecuzione degli interventi individuati nella pronuncia stessa da eseguirsi secondo quanto descritto nella richiamata CTU, e più precisamente:

- interventi di immediata messa in sicurezza dei fabbricati e delle pertinenze;
- interventi di messa in sicurezza del versante;
- interventi marini di protezione del basamento della falesia;
- interventi di ripristino interno di tutti i fabbricati danneggiati (civv. nn. 39, 41, 43, 45 e 47);

Premesso altresì:

- che al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla più volte citata ordinanza n. 346/2016 del Tribunale di Genova è risultato necessario sviluppare la progettazione esecutiva dei suddetti interventi di consolidamento al fine di poter avviare le successive procedure d'appalto dei relativi lavori;

- che, a supporto della suddetta attività di progettazione inizialmente incentrata sui civici 39, 41 e 43 di Via Aurelia, con determinazione dirigenziale n. 2016/183.0.0/76 del 10/10/2016 è stato approvato il conferimento al geol. Michele Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia (cod. benf. 54923), avente sede in Genova, Vico Sinope 19R, l'incarico per la redazione della relazione geologica esecutiva concordando il riconoscimento di un corrispettivo economico pari a Euro 13.000,00 (oltre oneri previdenziali e IVA);

Considerato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che risulta necessario, sempre al fine di ottemperare alla citata ordinanza n. 346/2016 e a integrazione delle attività fino ad ora condotte dalla C.A., procedere con la progettazione degli interventi di consolidamento anche dei civici 45 e 47 di Via Aurelia;

- che a tal fine risulta necessario integrare, per alcuni aspetti specifici, la relazione geologica redatta dal sopra richiamato geom. Massimo Savoldelli e già a mani di codesta Direzione;

- che, ai sensi dell'art. 23 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la necessaria omogeneità e coerenza di dati l'attività di integrazione della relazione geologica deve essere preferibilmente svolta dal medesimo soggetto;

- vista la nota Prot. N° 241981/2018 parte integrante del presente provvedimento attestante la carenza di organico per l'affidamento esterno firmata dal Rup Ing. Stefano Pinasco;

- che, in tale ottica, è stato ricontattato il geol. Michele Malfatti che, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Euro 457,60 per I.V.A. al 22% ed Euro 80 per oneri previdenziali al 4%, si è impegnato, sottoscrivendo per accettazione in data 25/06/2018 specifico schema di contratto (prot. n. PG NP1059 del 10/07/2018) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, a svolgere le seguenti attività:

A) integrazione della "Relazione geologica esecutiva relativa ai civici 39,41 e 43 di Via Aurelia" a supporto della progettazione esecutiva propedeutica agli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne delle unità immobiliari civv. 45 e 47 di Via Aurelia in Genova;

- che l'importo del sopra citato corrispettivo economico può ritenersi "congruo";

- che in forza al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'attività di cui trattasi può essere affidata al Geol. Michele Malfatti, titolare dello Studio Associato di Geologia MBGeo;

- che sono in corso gli accertamenti di legge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

- che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario dell'attività in argomento;

Ritenuto pertanto possibile e opportuno procedere al conferimento, per le motivazioni sopra espresse, del servizio relativo alla integrazione della relazione geologica a supporto della progettazione esecutiva propedeutica agli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne delle unità immobiliari civ. 39, 41, 43, 45 e 47 di via Aurelia in Genova al Geol. Michele Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia (cod. benf. 54923), avente sede in Genova, Vico Sinope 19R - 16100 Genova, per un importo offerto pari a Euro 2.000,00 oltre Euro 457,60 per I.V.A. al 22% ed Euro 80,00 per oneri previdenziali, pari a complessivi Euro 2.537,60;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva relativa alla prestazione di cui trattasi, ammontante a complessivi Euro 2.537,60=, può trovare copertura finanziaria sui fondi di cui ai Capitoli 70577 (IMP. 2018/4218);

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, il conferimento al Geol. Michele Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia (cod. benf. 54923), avente sede in Genova, Vico Sinope 19R - 16100 Genova, della prestazione relativa alla integrazione della relazione geologica a supporto della progettazione esecutiva propedeutica agli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne delle unità immobiliari civ. 39, 41, 43, 45 e 47 di via Aurelia in Genova, alle condizioni contenute nello schema di contratto sottoscritto dal professionista in data 25/06/2018 (prot. n. PG NP1059 del 10/07/2018) e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a fronte del riconoscimento del corrispettivo economico pari ad Euro 2.000,00 oltre Euro 457,60 per I.V.A. al 22% ed Euro 80,00 per oneri previdenziali, per complessivi Euro 2.537,60;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali di cui al precedente punto, ammontante complessivamente a Euro 2.537,60=, può ritenersi congrua;
- 3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 2.537,60 al capitolo 70577 c.d.c. 153.8.01. "Ufficio Tecnico – Accantonamento ex art. 12 DPR 207/2010" del Bilancio 2018, (CRONO 2016.465) riducendo di pari importo l'IMPE 2018/4218 ed emettendo un nuovo IMPE 2018/11081;
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 2.357,60 è finanziato con il Fondo Vincolato Pluriennale del Bilancio 2018;
- 5) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento dell'incarico in argomento;
- 6) di subordinare l'efficacia dell'affidamento dell'incarico all'esito delle verifiche in corso ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di provvedere, a cura di questa Direzione, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale allo schema di contratto di cui al precedente punto 1), demandando al competente Ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Pubbliche per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

- 8) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario dell'attività;
- 9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-63
AD OGGETTO

“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE
ESTERNE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CIV. 45 e 47 DI VIA AURELIA IN GENOVA”.
AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA. (C.U.P. B37H16000240004 – C.I.G. _Z6E2462877)

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. PG 241 381

Addi, 11/07/2018

Classificazione: 2015/31

Allegati:

OGGETTO: Attestazione di carenza d'organico relativamente alle attività professionali inerenti le seguenti attività:

- Redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (csd. screening) delle "Opere idrauliche e strutturali di arginatura del torrente Varenna in loc. San Carlo di Cese - 2° lotto";
- Redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (csd. screening) delle "Opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto";
- Redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (csd. screening) delle "Opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Denega";
- Redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (csd. screening) delle "Opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Finocchiarà";
- Redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (csd. screening) delle "Opere per la realizzazione di una briglia di ritenuta a monte dell'opera di presa dello scolmatore del torrente Fereggiano";
- Redazione degli elaborati progettuali a supporto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (csd. screening) dell'intervento di "Adeguamento della canalizzazione di rio Vernazza con deviatore nel torrente Sturla", dell'intervento denominato "Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso Via dell'Arena ed il viadotto di Corso Europa" e dell'intervento denominato "Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso tra il viadotto di Corso Europa e il ponte di Via delle Casette";
- Redazione della progettazione esecutiva degli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne delle uu.ii. civv. 45 e 47 di Via Aurelia in Genova Capolungo, incluse le attività topografiche a supporto della progettazione.

Considerato che si rende indispensabile provvedere in tempi brevi agli affidamenti degli incarichi professionali in oggetto avvalendosi di personale tecnico esperto nelle materie specifiche.

GENOVA

Comune di Genova | Direzione Opere idrauliche e Sanitarie |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |



COMUNE DI GENOVA

Considerato tuttavia che all'interno dell' Area Coordinamento delle Risorse Tecniche Operative non è stato possibile individuare personale tecnico al quale affidare i suddetti incarichi i sottoscritti, richiamato il contenuto dell'Ordine di Servizio n. 10 del 05/08/2004, attestano che ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'impossibilità di procedere con risorse interne all'Area stessa, con conseguente ammissibilità di ricorso all'affidamento esterno secondo le procedure di legge.

Il Direttore
Direzione Progettazione
(arch. Luca Patrone)

Il Direttore
Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo
(ing. Stefano Pinasco)

V. ^{to} Il Direttore
Area Coordinamento delle Risorse Tecniche Operative
(arch. Roberto Tedeschi)

Il dott. Geol. Michele Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia avente sede in Genova, Vico Sinope 19R, di seguito, per brevità, denominato "Professionista".

si conviene e si stipula quanto segue.

1) Oggetto – Il COMUNE conferisce con il presente atto al dr. Geol. Michele Malfatti, che accetta nella qualità summenzionata, l'incarico professionale per l'integrazione della "Relazione geologica esecutiva relativa ai civici 39, 41 e 43 di Via Aurelia", di cui alla D.D. n. 2016/183.0.0/76, a supporto della progettazione esecutiva propedeutica agli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne delle unità immobiliari civv. 45 e 47 di via Aurelia in Genova.

2) Elaborati e prestazioni che saranno forniti dai Professionisti.

Gli elaborati grafici saranno forniti nel seguente modo:

a) n. 4 copie su carta, firmata e piegata in formato UNI, contenute in appositi faldoni;

b) n. 1 copia su carta in formato A3 rilegata in raccoglitore;

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, redatte con software Autocad 2007 o simile (output *.dwg). La copia sarà completa dei file di impostazione dei pennini di stampa (file *.ctb);

d) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in formato *.pdf in scala.

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende compensato nell'onorario.

3) **Corrispettivo** - Il corrispettivo che il COMUNE riconosce al Professionista, calcolato sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 143 del 31.10.2013 è pari ad Euro € 2.000,00 (duemila/00) oltre ad Euro ~~40,00~~ per Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) ed Euro ~~448,80~~ per I.V.A al 22%, per la somma di complessivi Euro 2.488,80.

Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile.

5) **Termini** - I giorni stabiliti per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui sopra vengono fissati in giorni 15 (quindici) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data in cui saranno verificate le seguenti condizioni:

- richiesta di nuove sezioni geologiche da parte dei Progettisti.

6) **Svolgimento dell'incarico** - L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile del Procedimento dell'intervento, cui è demandata l'accettazione o no degli elaborati grafici, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali.

7) **Subappalto** - Non è ammesso il subappalto.

8) **Penali** - Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non siano presentati entro 30 giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed accettata alcuna comunicazione giustificativa dal Professionista, il COMUNE, di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti del Professionista, al quale non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento dei danni.

ⓐ Si oppone la correzione Euro 2.537,60

Genova, 23/7/18

ⓐ Si oppone la correzione Euro 80,00

ⓐ Si oppone la correzione Euro 457,60



9) Verifica della prestazione e modalità di pagamento - Le prestazioni rese

dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione al Professionista da parte del COMUNE della regolare esecuzione ed accettazione delle prestazioni stesse, comunicazione che dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento delle singole prestazioni da parte del Professionista, il Professionista medesimo potrà inoltrare fattura.

Il pagamento è previsto con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

- 100% ad avvenuta consegna degli elaborati grafici al COMUNE ed accettazione da parte del COMUNE degli elaborati stessi.


Le Parti si danno reciprocamente atto che la fattura dovrà obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà contenere i seguenti dati: il numero d'ordine (qualora indicato dalla Civica Amministrazione), il numero di CUP e di C.I.G., come riportati nel successivo art. 11, il codice univoco ufficio (codice IPA) 0FQVUM (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome del geol. Michele Malfatti.

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.

10) Tracciabilità dei flussi finanziari - I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso:

- la Banca CARIGE Agenzia di Genova Pegli n° 26 - IBAN:



IT58L0617501426000002314680, CONTO CORRENTE: c/c 23146/80,

conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi

del comma 1 art.3 Legge n. 136/2010.

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono:

- dott. Geol. Stefano BRUZZONE, nato a Genova il 30.01.1974, c.f.:

BRZSFN74A30D969F;

- dott. Geol. Michele MALFATTI, nato a Genova il 09.04.1974, c.f.:

MLFMHL74D09D969A.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.3 della legge n.136/2010 il

C.U.P. dell'intervento è _____ mentre il C.I.G. è _____

Ai sensi dell'art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in

via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della L.

136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento

del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a

garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le

spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via

non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Il Professionista s'impegna a comunicare, ai sensi dell'art 3, comma 7, della

L n.136/2010., al COMUNE, entro sette giorni, eventuali modifiche degli

estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 cit.

11) Risoluzione del contratto - Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui al precedente art. 8 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

12) Assicurazione – Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

13) **Collaboratori** - Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti del COMUNE e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un suo collaboratore.

14) **Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs 50/2016, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n.207 (per le parti ancora valide), e dal vigente Regolamento le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e - pertanto-nel testo attualmente vigente.

15) **Informativa "privacy"**- Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il Professionista, in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati personali (nel seguito Responsabile), è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo

legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;

5. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

6. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

7. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni

riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;

8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

9. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Professionista, in qualità di Responsabile, non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando il Professionista stesso intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro



Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 p. 1,3).

Il Professionista in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

Il Professionista:

- ha l'obbligo di aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del Titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

16) Spese - Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e

quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Il COMUNE

Il Professionista

.....
Mirko Meo

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 3 (tre) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.

